

# Informazioni utili nel corso della fase di accumulo

## Informazioni sull'esercizio di prerogative individuali (switch, anticipazioni, trasferimento, riscatto, RITA)

### Switch

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il Comparto (riallocazione).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 6 del Regolamento

### Anticipazioni

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 14 del Regolamento

### Trasferimento

L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. Anche prima del periodo minimo di permanenza, l'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 13 del Regolamento

### Riscatti

L'aderente può:

- riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- riscattare la posizione individuale maturata, nella misura del 50% o del 100%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla

ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

L'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione.

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 13 del Regolamento

## RITA

I requisiti previsti per accedere alla RITA sono di seguito riepilogati:

- lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi e a cui manchino non più di 10 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Resta fermo per entrambi i casi il requisito di 5 anni di partecipazione a previdenza complementare. La RITA verrà erogata sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata del capitale accumulato che può essere totale o parziale.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 11 del Regolamento

## Informazioni sulle opzioni di rendita esercitabili in caso di pensionamento Rendite

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- una "rendita controassicurata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - tra i seguenti due importi:
  - ✓ premio versato per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale;
  - ✓ la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute;
- una "rendita LTC": rendita annua, erogabile finché l'Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 12 e All.2 del Regolamento

## Altre opzioni esercitabili in caso di raggiungimento dell'età Pensionabile

L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo

complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Qualora l'importo, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, con facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 9 e 11 del Regolamento